

**Ordinanza
sui servizi d'informazione del Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport**

(Ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS, OSINF)

del 26 settembre 2003 (Stato 18 novembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 99 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995¹,
ordina:

Art. 1 Servizi d'informazione del DDPS

I servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sono:

- a. il Servizio informazioni strategico (SIS);
- b. il Servizio informazioni militare (SIM);
- c. il Servizio informazioni delle Forze aeree (SIFA).

Art. 2 Servizio informazioni strategico

¹ Il SIS assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l'estero.

² In stretta collaborazione con altri organi federali, raccoglie, all'attenzione della direzione politica e militare, le informazioni concernenti l'estero rilevanti per la sicurezza della Confederazione, le valuta e le diffonde.

³ La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza assegna al SIS la sua missione fondamentale.

Art. 3 Servizio informazioni militare

¹ Il SIM assicura il servizio informazioni concernente l'esercito. Esso pianifica e dirige la rete informativa integrata militare in occasione di tutti gli impieghi dell'esercito in Svizzera e all'estero.

² Le attività del SIM sono svolte nell'ambito della rete informativa integrata e in stretta collaborazione con organi della Confederazione e dei Cantoni, all'attenzione della condotta dell'esercito, della truppa nonché delle autorità e degli organi di comando nazionali, cantonali ed eventualmente multinazionali responsabili.

Art. 4 Servizio informazioni delle Forze aeree

¹ Il SIFA assicura, in collaborazione con organi della Confederazione e dei Cantoni, il servizio informazioni per gli impieghi delle Forze aeree e per la loro pianificazione.

² Esso valuta la situazione aerea e tutti gli aspetti dell'utilizzo militare dello spazio aereo in Svizzera e all'estero all'attenzione delle Forze aeree, del SIM e del SIS.

Art. 5 Collaborazione tra i servizi d'informazione

¹ I servizi d'informazione del DDPS e del Dipartimento federale di giustizia e polizia concordano una regolamentazione della collaborazione che è sottoposta per approvazione ai capi dei Dipartimenti.

² I servizi d'informazione del DDPS concordano una regolamentazione della collaborazione che è sottoposta per approvazione al capo del DDPS.

Art. 6 Collaborazione tra gli organi informativi della truppa in servizio d'appoggio o in servizio di promovimento della pace e gli organi civili

In occasione di impieghi dell'esercito in servizio d'appoggio o in servizio di promovimento della pace, il capo dell'esercito disciplina caso per caso le modalità della collaborazione tra gli organi informativi della truppa e gli organi civili in Svizzera e all'estero.

Art. 7 Collaborazione con i servizi d'informazione esteri

¹ L'avvio di contatti regolari con i servizi d'informazione esteri necessita del consenso del Consiglio federale.

² Il SIS è responsabile di tutte le relazioni tra gli organi amministrativi del DDPS e i servizi d'informazione esteri. Esso coordina i contatti.

³ Il SIS assicura i collegamenti necessari con i servizi d'informazione esteri. Esso può scambiare informazioni, sempreché ciò sia necessario nell'interesse della Confederazione e sia imposto dalla legge o da un trattato internazionale.

⁴ Nel quadro di operazioni multinazionali, gli organi informativi della truppa collaborano sul posto con i loro partner internazionali conformemente alle istruzioni tecniche del SIM.

Art. 8 Obbligo dei servizi di informare

¹ I servizi dell'amministrazione federale trasmettono al SIS le informazioni importanti in materia di politica di sicurezza concernenti l'estero, nella misura in cui:

- a. le informazioni sono importanti per la sicurezza della Confederazione, per la situazione in materia di sicurezza nel contesto strategico o per gli interessi della Svizzera all'estero;
- b. la trasmissione è compatibile con la legge e i trattati internazionali; e

- c. le informazioni non provengono dalle attività di servizi che si occupano dell'aiuto umanitario o dell'aiuto all'estero.

² I servizi della Confederazione e dei Cantoni comunicano al SIM e al SIFA qualsiasi informazione di cui quest'ultimi hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti e relativa al loro settore d'interesse.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

¹ Il SIS può trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità:

- a. per proteggere i suoi collaboratori, nonché siti, infrastrutture e fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti;
- b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti;
- c. in occasione di avvenimenti all'estero rilevanti per la Confederazione dal punto di vista della politica di sicurezza.

² Il SIM e il SIFA possono trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, necessari in vista di un impiego dell'esercito:

- a. per proteggere i militari, i propri collaboratori, la propria infrastruttura e le proprie fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti;
- b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti.

³ Le collezioni di dati tenute dai servizi d'informazione non sono menzionate nel registro delle collezioni di dati secondo l'articolo 11 della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati, nella misura in cui la raccolta di informazioni ne risulterebbe compromessa. I servizi d'informazione informano in generale su queste collezioni l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza³.

⁴ I servizi d'informazione del DDPS e gli organi civili della Confederazione e dei Cantoni possono, occasionalmente, scambiarsi dati personali, o eventualmente renderli noti ad autorità e organi di comando multinazionali, nella misura in cui ciò è necessario per l'adempimento di un compito stabilito dalla legge.

Art. 10 Protezione e sicurezza

Per assicurare la protezione di persone, informazioni, fonti e opere nel loro ambito d'attività, i servizi d'informazione possono prendere misure di protezione e di sicurezza particolari.

² RS 235.1

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 11 Protezione delle fonti

¹ Sono fonti informative segnatamente le persone che trasmettono informazioni sensibili, i servizi d'informazione in Svizzera e all'estero, nonché l'esplorazione dei segnali.

² La protezione delle fonti è adeguata alle esigenze in materia di protezione. Le fonti particolarmente degne di protezione, quali le persone che trasmettono informazioni sensibili, vanno protette integralmente per quanto riguarda l'identità, l'ubicazione, l'infrastruttura, gli accessi e le missioni.

³ Oltre alle fonti, vanno protette la natura e l'intensità dei rapporti con quest'ultime, i mezzi di collegamento impiegati, i metodi, i mezzi e i risultati della raccolta di informazioni, nonché le persone di contatto.

Art. 12 Archiviazione

¹ I servizi d'informazione del DDPS sono soggetti alla legislazione in materia di archiviazione. I documenti non più necessari sono offerti all'Archivio federale. I documenti considerati senza valore archivistico dall'Archivio federale possono essere distrutti.

² I documenti classificati provenienti da contatti diretti con servizi esteri e dalla raccolta operativa non sono offerti, ma sono conservati internamente d'intesa con l'Archivio federale.

Art. 13 Informazione

Il capo del DDPS informa regolarmente il Consiglio federale sulle attività dei servizi d'informazione.

Art. 14 Disposizioni finali

¹ L'ordinanza del 4 dicembre 2000⁴ sul servizio informazioni è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

⁴ [RU 2001 124]